

C. 4768 Governo

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020**

**Emendamenti 7.40, 21-*bis*.107, 32.11,
42.34, 49.30, 51.34, 52.42, 61.5, 88-
bis.23, 88-*bis*.24, 101-*quater*.314, 102-
ter.73
del Relatore**

11

18 dicembre 2017

ART.1

Dopo il comma 24 inserire i seguenti:

24-bis. All'articolo 44, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « d bis) i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società autorizzate da Banca d'Italia in quanto finanziarie ex art. 106 TUB e/o da istituti di pagamento ex art. 114 TUB».

24-ter. I gestori di cui al precedente comma 24-bis, lettera d bis) operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale di cui al comma 24-quater, corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

24-quater. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 sono soppresse le parole “, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies”.

24-quinquies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1,7 milioni a decorrere dall'anno 2020.

REUTONE
have

7.40

Proposta emendativa all'AC 4768
ddl Bilancio 2018

Dopo il comma 89, è aggiunto il seguente:

89-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti da aziende del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al predetto Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente articolo, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente articolo secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.

Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente articolo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. All'onere di cui al presente comma valutato nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

REDAZIONE
P. M. C.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa ha lo scopo di consentire l'accesso al pensionamento secondo la disciplina antecedente al D.P.R. 157/2013 di armonizzazione dei requisiti pensionistici, ai lavoratori poligrafici che maturano i relativi requisiti successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 157/2013. Sono interessati dalla disposizione i lavoratori che godevano del trattamento della CIGS, successivamente collocati in mobilità da imprese del settore editoriale che hanno cessato l'attività anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'art. 35, comma 3 della legge n. 416/1981, sulla base di accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015. Detto pensionamento anticipato non spetta se i predetti lavoratori si sono rioccupati a tempo indeterminato.

Viene disciplinato, inoltre, il procedimento amministrativo di concessione della prestazione.

21-bis. 107 %

RELAZIONE TECNICA

La disposizione interessa 100 lavoratori e la quantificazione degli oneri stimati su tale platea ammonta a 3 milioni di euro che costituisce un tetto di spesa. Si fa presente che è stata inserita una clausola di salvaguardia finanziaria che prevede che qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente articolo, l'Inps non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

21-bis. 107

EMENDAMENTO

ART.1

(Ulteriori misure a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana)

Dopo il comma 157 è aggiunto il seguente:

157 bis - All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:

9-quater. Al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, gli impegni assunti da SACE S.p.A. relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di «export banca» di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al comma 9 e secondo le modalità di cui ai commi 9-quinquies e 9-sexies.

9-quinquies. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di cui al comma 9-quater, nonché l'ambito di applicazione del medesimo comma e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

9-sexies. La garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater è rilasciata a prima domanda e con rinuncia all'azione di regresso su SACE S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di SACE S.p.A., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In virtù della garanzia dello Stato di cui al comma 1, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni di cui al medesimo comma, SACE S.p.A. riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo «*Arrangement on Officially Supported Export Credits*» dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tale remunerazione verrà retrocessa allo Stato secondo le modalità di cui al comma 9-octies.

9-septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non si applica quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter.

9-octies. Per le finalità di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una dotazione iniziale di [40] milioni di euro per l'anno 2018. Tale Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse disponibili e non impegnate del Fondo a copertura della garanzie dello Stato di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30

32.11 /

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con le delibere assunte ai sensi del comma 9-*quiquies*, il CIPE incrementa la dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle risorse disponibili del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»».

Relatore
More

32.11

SERVIZIO UNIVERSALE POSTALE E E-COMMERCE

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO - A.C. 4768

Dopo il comma 274 inserire i seguenti:

274-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, senza discriminazioni tra gli utenti, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale potrà includere su richiesta di una delle parti a partire dal 1 gennaio 2019 nell'offerta complessiva dei servizi postali, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale, le attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 Kg.

274-ter. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, i piccoli comuni possono stipulare appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per ridurre l'attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il perseguimento degli standard di cui al comma 274-bis. Il fornitore del servizio postale universale, nel perseguire obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento della fornitura del servizio, anche tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica, si impegna a valutare prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la capillarità degli uffici postali.

274-quater. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati."

RELATORE
Thuc

42.34 %

Relazione illustrativa

La legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 279, ha previsto che gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali universali sono riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, salvo quanto previsto per gli invii di posta prioritaria.

Tale previsione rende il servizio universale non compatibile con i cambiamenti recenti e prospettici del settore postale in generale e dei mercati dei prodotti e dei servizi inclusi nel servizio postale universale.

Occorre al riguardo prevedere un'evoluzione della fornitura del servizio universale in funzione del contenuto tecnico, economico e sociale, nonché dell'esigenza degli utenti, come previsto dall'articolo 5 della direttiva 97/67/CE e dall'articolo 3, comma 8, lettera e), del decreto legislativo n. 261 del 1999.

A tal fine, occorre in particolare adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti. I cambiamenti in atto e la progressiva digitalizzazione dei servizi alle imprese, ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni rendono infatti possibile ampliare il ruolo di Poste Italiane, utilizzando le potenzialità e la capillarità della rete di uffici e delle strutture che si occupano del servizio universale, anche al fine di avvicinare i cittadini meno consapevoli alle opportunità offerte dai servizi forniti in forma elettronica.

Inoltre, va considerato, come già previsto dalla legge sui piccoli comuni approvata dal Parlamento nei mesi scorsi, che la rete capillare degli uffici postali svolge un ruolo fondamentale nella funzione di coesione sociale ed economica sul territorio nazionale, consentendo l'accesso universale a servizi di interesse economico generale, da cui possono scaturire accordi o convenzioni per l'affidamento a Poste Italiane di servizi ulteriori di interesse generale relativi a servizi utili al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.

Proprio al fine di raccogliere la sfida dell'*e-commerce* e dell'evoluzione di Internet verso la rete delle cose, la presente proposta emendativa, elevando il limite per gli invii postali da 2 kg a 5 kg, intende adeguare i livelli di servizio universale per consentire a tutti i cittadini residenti sul territorio, anche in aree disagiate, di accedere ai servizi offerti sulla rete in tempi certi e senza discriminazioni dovute al luogo di residenza.

42.34

Proposta n. 4)

Sostituire i commi da 302 a 304 con i seguenti:

302. Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico. Il Piano è articolato in due sezioni: sezione "invasi" e sezione "acquedotti" e può essere approvato per stralci con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi effettuati, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti da realizzare per il potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche.

303. Ai fini della definizione della sezione "acquedotti" della proposta di Piano di cui al comma 302, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base delle programmazioni esistenti per ciascun settore, nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri indicati al comma 302 l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

- a) raggiungimento di adeguati standard di qualità tecnica;
- b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica anche con riferimento alla capacità di invaso;
- c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili.

Gli enti di gestione d'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi tramettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.

304. Ai fini della definizione della sezione "invasi" della proposta di Piano di cui al comma 302, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, tenuto conto dei seguenti obiettivi prioritari:

- a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute;
- b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zona 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico.

A tal fine, le Autorità idrografiche di distretto, i gestori delle opere o i concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni e i documenti necessari. L'inserimento degli interventi nell'elenco di cui al primo periodo comporta l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti ed il finanziamento dell'opera è subordinato all'aggiornamento ovvero all'adozione della pianificazione d'emergenza.

Gli enti di gestione d'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi tramettono al Ministero, entro 60 giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.

304-bis. Gli enti di gestione d'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni "acquedotti" e "invasi", entro 60 giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 302, adeguano i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal Piano nazionale.

304-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, avvalendosi anche della Cassa servizi energetici e ambientali, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi e supporta gli enti di gestione d'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione "acquedotti" per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi. Le funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dalle disposizioni di cui ai commi da 302 a 304-*octies* vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. La dotazione organica della Cassa conguaglio per i servizi energetici e ambientali può essere adeguata ai compiti di cui al presente comma con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

304-quater. Gli interventi contenuti nel Piano di cui al comma 302 sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli interventi ricompresi nel Piano

49.30 %

di cui al comma **302** possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

304-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

304-sexies. Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al comma **302**, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può essere adottato un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Il piano straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma **302** e gli interventi sono realizzati dai concessionari di derivazione o gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono, altresì, avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per la realizzazione del Piano straordinario è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

304-septies. Il monitoraggio degli interventi delle disposizioni di cui ai commi da **302 a 304-octies** è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificati come "PIANO INVASI" o "PIANO acquedotti" sulla base della sezione di appartenenza. Ogni intervento del Piano è identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP).

304-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla sezione "invasi" ed al Piano straordinario di cui al comma **304-sexies**, e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con riferimento alla sezione "acquedotti" segnalano i casi di inerzia e di inadempienza agli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, nonché propongono gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministri interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina un commissario "ad acta", che eserciti i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento. Gli oneri per i compensi dei Commissari sono a carico delle risorse destinate agli interventi.

REGATORE
M. C. C.

49.30 %

Relazione tecnica

Commi 302, 304-quater, 304-quinquies. La disposizione in esame prevede l'adozione di un Piano nazionale d'interventi nel settore idrico volto ad individuare una strategia di sistema che, tenendo conto delle programmazioni esistenti e degli interventi necessari e urgenti da realizzare nell'intera filiera dell'idrico, rafforzi la capacità di collegare le criticità infrastrutturali individuate sul territorio nazionale con le previsioni di sviluppo del Paese nel comparto idrico. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281/1997 ed individua gli interventi prioritari di settore, facendosi carico, tra l'altro, della diffusione di strumenti idonei a promuoverne il risparmio e per la mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità su tutto il territorio nazionale con il coinvolgimento sistematico di tutti i soggetti interessati.

Il Piano è articolato in due sezioni: sezione "invasi" e "acquedotti" e può essere approvato per stralci con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Vengono, inoltre stabiliti modalità e tempi di aggiornamento del predetto Piano nazionale (di norma ogni due anni) al fine di assicurare una tempestiva e corretta realizzazione del Piano nazionale.

Gli interventi del Piano saranno finanziati con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe del servizio idrico, con altre forme di corrispettivo applicate agli utenti a legislazione vigente, con le risorse del "Fondo investimenti" già assegnate ai Ministeri competenti per la realizzazione di infrastrutture relative alla rete idrica ai sensi dell'articolo 1, comma 140, legge 232 del 2016, nonché con quelle che potranno essere assegnate per la medesima finalità ai sensi dell'articolo 95.

Per il settore irriguo, le cui tariffe non comprendono la parte investimenti, gli interventi saranno finanziati con le risorse del Programma nazionale di sviluppo rurale cofinanziato dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e del Programma operativo agricoltura sostenuto con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

Pertanto, come precisato dal comma **304-quater**, gli interventi contenuti nel Piano potranno essere realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di favorire il finanziamento dei predetti interventi a condizioni favorevoli, è inoltre prevista sempre al comma **304-quater** la possibilità per gli stessi di avvalersi del Fondo di garanzia delle opere idriche (di cui all'art. 58 della legge n. 221/2015 che viene all'uopo modificato), istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), con l'assistenza, ai sensi del comma **304-quinquies**, della garanzia di ultima istanza dello Stato prevista anche al fine di contenere al minimo i conseguenti aumenti tariffari. Anche tali previsioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il Fondo di garanzia opererà nel limite delle risorse disponibili ed è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato in grado di fronteggiare adeguatamente il rischio di escussione della garanzia dello Stato.

Commi 303, 304, 304-bis. Ai fini della definizione della proposta del Piano nazionale di interventi relativi alla sezione "acquedotti", considerate le competenze già affidate dal 2011 nella regolazione tariffaria dell'intero servizio idrico integrato e il ruolo centrale svolto nella promozione di investimenti di adeguamento del sistema idrico a standard di qualità tecnica, l'AEEGSI viene individuata quale soggetto cui affidare, sulla base del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori, la ricognizione delle programmazioni esistenti e l'elaborazione di un elenco di interventi - da trasmettere ai Ministri competenti di cui al comma **302** - ritenuti prioritari, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione al fine di realizzare obiettivi di: raggiungimento di adeguati standard di qualità tecnica; recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta e trasporto della risorsa idrica; diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili. A tal fine gli EGA (Enti di gestione d'ambito) e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono all'Autorità entro 60 giorni dalla richiesta, le informazioni e i documenti necessari.

Analogamente, il comma **304**, prevede che ai fini della definizione della sezione "invasi" della proposta di Piano di cui al comma **302**, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Autorità idrografiche di distretto, dai gestori delle opere o dai concessionari di derivazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il comma **304-bis** impone ai diversi soggetti responsabili della realizzazione degli interventi ivi previsti di adeguare i propri strumenti di pianificazione e programmazione in coerenza con le misure previste dal Piano medesimo, entro 60 giorni dalla sua adozione.

Trattasi quindi di adempimenti rientranti nelle competenze istituzionali dell'AEEGSI e dei soggetti responsabili degli interventi, che possono essere realizzati con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

49.30 %

Comma **304-ter**. Prevede che l'AEEGSI, anche avvalendosi della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitori e supporti i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione della sezione "acquedotti" del Piano per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi. L'AEEGSI potrà esercitare tutti i poteri che le sono attribuiti dalla sua legge istitutiva per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla disposizione in argomento.

L'AEEGSI adempierà ai compiti di supporto ivi previsti non solo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ma anche avvalendosi della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Quest'ultima, a sua volta potrà adeguare la propria dotazione organica per consentire di adempiere ai compiti di supporto derivanti dall'attuazione del Piano, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio. La dotazione sarà adeguata con le forme previste dall'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ossia con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità. In particolare, si ricorda che l'articolo 7 del relativo Regolamento di amministrazione e contabilità prevede che l'Autorità autorizza la Cassa ad effettuare un prelievo di natura commissionale sui conti di gestione a copertura dei costi di gestione e funzionamento. Pertanto, la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma **304-sexies**. Nelle more della definizione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, si prevede che possa essere adottato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, destinato a confluire nel sopra citato Piano nazionale e per il quale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

Poiché l'emendamento è sostitutivo dell'art. 49 del presente disegno di legge, che già disciplina l'adozione di un Piano nazionale per gli invasi multiobiettivo e autorizza a tal fine la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, lo stesso emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma **304-septies**. Prevede che tutti gli interventi del Piano siano sottoposti al monitoraggio attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificati come "PIANO INVASI" o "PIANO acquedotti" sulla base della sezione di appartenenza.

Comma **304-octies**. Prevede che il MIT, con riferimento alla sezione "invasi" ed al Piano straordinario di cui al comma **304-sexies**, e l'AEEGSI con riferimento alla sezione "acquedotti" segnalino i casi di inerzia e di inadempienza e possibili interventi correttivi alla PCM e ai Ministri interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di perdurante inerzia da parte dei soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina un commissario "ad acta", che eserciti i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi. In sede di nomina del Commissario potranno essere definite modalità, anche contabili, dell'intervento sostitutivo. In conclusione, i Commissari ad acta si sostituiscono ai soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, per quelle specifiche attività. In tal senso, gli oneri derivanti dalla eventuale nomina di Commissari ad acta saranno sostenuti dagli stessi soggetti commissariati, a valere sulle risorse destinate agli interventi, derivanti, come anzidetto, da tariffe, corrispettivi o eventuali risorse pubbliche allo scopo trasferite all'ente commissariato.

49.30/

Dopo il comma 324, aggiungere il seguente :

324 - bis .1 : Ai fini della realizzazione delle opere di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano", Lotto 1, secondo stralcio di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62 dell'8 agosto 2013, la Città Metropolitana di Milano, anche avvalendosi di soggetti pubblici o società in house in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è autorizzata a procedere alla realizzazione della progettazione esecutiva, delle attività di verifica e delle attività connesse di cui all'157 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, nei limiti dello stanziamento di euro 2.000.000, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 163 d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

REDATTORE
Michele

51.34 %



RELAZIONE TECNICA

Il costo previsto per la finanza pubblica è pari a 2 milioni di euro calcolati sulla base delle stime degli oneri progettuali. A tale onere si provvede nell'abito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, iscritto sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è
avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

16 DIC.2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



51.34



AC4768
Art. 1
EMENDAMENTO

Dopo il comma 327, inserire il seguente:

327 – bis: l'articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, è sostituito dal seguente:
“1. Le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni e dalle relative norme di attuazione, ovvero organismi con requisiti equivalenti di altro Stato membro dello SEE, devono avere sede in uno Stato membro dello SEE che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici.”

RELATORE
hcar

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione in esame è volta a risolvere la procedura di infrazione n. 2013/4212 ex art. 258 TFUE – relativa alle restrizioni in materia di servizi di attestazione e certificazione in Italia (SOA).

Al riguardo, la Commissione europea ha ritenuto non accoglibili le motivazioni sostenute dalle Autorità italiane per difendere le disposizioni legislative, contenute nell'articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016”, riguardanti la sedi delle SOA.

La proposta normativa è volta a stabilire che le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalla disciplina transitoria recata dal DPR n.207 del 2010, in forza dell'articolo 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici devono avere una sede in un Stato membro dell'Unione europea (e quindi non obbligatoriamente nel territorio della Repubblica), in cui sia riconosciuto il valore legale, al fine della partecipazione alle procedure di gara, delle attestazioni rilasciate dalle suddette Società.

RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa è finalizzata a risolvere la Procedura di infrazione n. 2013/4212 ex art. 258 TFUE – relativa alle restrizioni in materia di servizi di attestazione e certificazione in Italia (SOA) prevedendo una disposizioni in merito alla sede di dette Società.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto di natura ordinamentale.

52.42

Al comma 396, capoverso «Art. 43-ter», primo periodo, sopprimere le parole: con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis.

Conseguentemente:

dopo il comma 402, aggiungere il seguente:

«402-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, »;

dopo il comma 413, aggiungere i seguenti:

413-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 »;

al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019».

413-ter. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia» sono sostituite dalle seguenti: «*le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara,*»;

b) le parole: «2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019 »;

c) prima delle parole: «nei medesimi limiti di spesa» sono aggiunte le seguenti: «per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni»;

d) dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 135» sono aggiunte le seguenti: «con il seguente riparto percentuale: il 78 % alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 % alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 4% e il 2% rispettivamente alle prefetture-uffici territoriali del Governo e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sopra citate».

413-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente:

9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri, nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2019 si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

413-quinquies. Entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, corrispondente all'importo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La quota restante delle somme accantonate per le

61.5%

predette finalità è mantenuta sulle medesime contabilità speciali per essere utilizzata per le esigenze connesse all'attività di ricostruzione.

Conseguentemente:

Al comma 626 le parole "è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotto di 3,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 79 milioni di euro per l'anno 2019, di 53,6 milioni di euro per l'anno 2020".

RELATORE
Mear

61.5%

(Stabile organizzazione – Standard internazionali BEPS – imposta transazioni sui servizi 3%)

I commi da 578 a 583 ed il comma 585 sono abrogati

Il comma 584 è sostituito dal seguente

584. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile organizzazione" non comprende:

a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che tale attività o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.

7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più

88-bis. 23 ✓

17

imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale »;

b) al comma 8, le parole: « dal comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 7 ».

Il comma 586 è sostituito dal seguente:

586. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicati all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

Il comma 587 è sostituito dal seguente:

587. Le prestazioni di servizi di cui al comma 586 sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

Il comma 588 è sostituito dal seguente:

588. L'imposta di cui al comma 586 si applica con l'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le transazioni di cui al comma 587, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni di cui al comma 586 superiore alle 3.000 unità.

588-bis. L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di cui al comma 587, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo nel caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato nel provvedimento di cui al successivo comma 589, di non superare i limiti di transazioni indicati nel precedente comma 588. I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

Il comma 589 è sostituito dal seguente:

589. Con il decreto di cui al comma 587 sono stabilite le modalità applicative dell'imposta di cui al comma 586, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.

I commi 590, 591 e 592 sono abrogati.

593. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui al comma 586, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

Relazione illustrativa

IL REDATTORE
[Signature]

88-bis. 23 /.

Emendamento modifica imposta sulle transazioni digitali

Relazione tecnica

L'emendamento in esame modifica le disposizioni, approvate al Senato, concernenti l'introduzione di un'imposta sulle transazioni digitali da applicarsi alle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici tra operatori economici.

Con la proposta in esame viene previsto che l'imposta sia prelevata mediante l'applicazione di una ritenuta. Risultano di fatto esentati i soggetti prestatori che non superano il numero annuo di 3mila transazioni digitali.

Contestualmente, si prevede che l'aliquota da applicarsi al valore della singola transazione sia ridotta dal 6% al 3% e viene abrogata la possibilità per le imprese residenti di compensare l'imposta pagata con il meccanismo del credito d'imposta.

Riguardo i profili finanziari, si considera come dato di partenza il valore delle transazioni dei servizi di pubblicità online: dall'analisi dei dati del Rapporto Assinform "Il digitale in Italia 2017", da cui si evince un trend annuo medio di crescita dell'8%, tale ammontare viene determinato in 2.114 milioni di euro.

Con riferimento alle ulteriori attività digitali, che dovranno essere individuate con successivo decreto ministeriale, saranno considerate, tra le altre, quelle riguardanti le attività di Data Analytics, Cloud Computing e Sistemi di integrazione ICT. Pur in assenza di dati puntuali considerato che, secondo quanto emerge dal citato Rapporto la pubblicità online rappresenta una quota minima del mercato digitale italiano e sulla base dell'acquisizione di nuove informazioni, appare plausibile stimare una base imponibile della nuova imposta almeno pari al triplo dell'importo riferibile al solo servizio di pubblicità online.

La base imponibile viene quindi stimata in 6.342 milioni di euro: applicando l'aliquota del 3% si determina un gettito annuo di competenza di circa 190 milioni di euro.

Tenuto conto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 si stimano i seguenti effetti differenziali rispetto alla disposizione approvata al Senato:

88 - bis. 23 %

Effetti finanziari di cassa

Imposta sulle transazioni digitali	2018	2019	2020	Dal 2021
Effetti co. 586-597	0	114	114	114
Emendamento Camera	0	190	190	190
Effetti differenziali (B-A)	0	76	76	76

milioni di euro

ff-bis. 23 ~~XXXXXX~~

Trattamento dati personali e digitale.
Il garante per la protezione.

Dopo il comma 597 inserire i seguenti:

597-bis. Al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito regolamento RGPD), il Garante per la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini.

597-ter. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) disciplina le modalità attraverso le quali monitora e vigila sull'applicazione del Regolamento UE 2016/679;

b) disciplina le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati vengono messi a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento RGPD, sia ai fini dell'adeguamento tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso;

c) predispone un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuino un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati;

d) definisce linee-guida o buone prassi in tema di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.

597-quater. Il titolare di dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento RGPD, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale scopo, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al medesimo Garante un'informativa

relativa all'oggetto del trattamento, alle finalità ed al contesto, utilizzando il modello di cui al comma 597-ter, lett. c). Trascorsi quindici giorni lavorativi dall'invio della comunicazione, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare può procedere al trattamento.

597-quinquies. Il Garante per la protezione dei dati personali effettua un'istruttoria sulla base della comunicazione ricevuta dal titolare ai sensi del comma 597-*quater* e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo di 30 giorni. In tale periodo, il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni ed integrazioni, da rendere tempestivamente e, qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati.

597-sexies. Il Garante dà conto dell'attività svolta ai sensi del comma 597-*sexies* e dei provvedimenti conseguentemente adottati nella relazione annuale di cui all'art. 154, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

597-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 597-*bis*, 597-*ter*, 597-*quater*, 597-*quinquies* e 597-*sexies*, del presente articolo, nel limite di due milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

RELATORE
hene

88-bis. 24

All'articolo 1, dopo il comma 668 sono inseriti i seguenti:

668-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle Regioni del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018.

3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2,1 milioni per il 2017.”

668-ter. Le disposizioni di cui al comma 668-bis entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

101-quater. 314

A.C. 4768

ART. 1

EMENDAMENTO

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a. Dopo il comma 684 aggiungere il seguente:

“684 - bis. “Al fine di consentire il rapido completamento delle opere inerenti il progetto “Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia” è concesso a Anas S.p.A. un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.”

All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

RELATORE
M. C.

102-ter. 73